



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE

### UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

## STATUTO DELLA SEDE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Approvato dalla Assemblea del 24/11/2010

#### Art. 1 - Denominazione

 E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di S. Maria Capua Vetere (CE) Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n 5.

2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della Terza Età – sede di S. Maria Capua Vetere siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale presso: Via Galatina, III Trav. Priv. n°7, cap: 81055, città: S. Maria Capua Vetere

#### Art. 2 - Riconoscimento

 La Sede locale, avendo ottenuto in data 26/11/2010 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

#### Art. 3 - Finalità

- Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
- educare;
- formare:
- informare
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

#### Art. 4 - Adesioni

 Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

#### Art. 5 - Associati

- 1.) Sono Associati:
  - a.) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
  - b.) Gli Associati ordinari che vengono successivamente chiamati a far parte dell'Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;
  - c.) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
  - d.) Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
- Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

## Art. 6 - Organi della Sede Locale

- 1.) Sono Organi della Sede locale:
  - a) L'Assemblea generale degli Associati;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente:
  - d) Il Vice Presidente
  - e) Il Direttore dei corsi
  - f) Il Segretario;
  - g) Il Tesoriere;
  - h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - L'Assemblea degli associati Studenti;

## Art. 7 - Composizione e competenze dell'Assemblea Generale

- L'Assemblea generale degli Associati è formata da:
  - a) Associati fondatori
  - b) Associati onorari
  - c) Associati ordinari
  - d) La rappresentanza degli Associati studenti
- L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.

- Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
- 4.) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5.) L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 6.) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. É ammessa una sola delega per partecipante.
- 7.) L'Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
- a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
- b) accetta lo Statuto Nazionale e le eventuali variazioni;
- elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto;
- d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
- e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell'art. 2 del Regolamento Nazionale;
- g) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) dichiara la decadenza e l'espulsione degli Associati;
- i) L'Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

## Art. 8 - Consiglio Direttivo

- 1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) Il Presidente;
- b) II Vice Presidente
- c) Il Direttore dei Corsi
- d) Il Segretario:
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri eletti in numero di due dall'Assemblea Generale degli Associati
- g) I Rappresentanti eletti dall'Assemblea degli Associati studenti

## 2.) Al Consiglio Direttivo compete:

a) proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;

 b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel

rispetto della normativa vigente;

d) formulare il programma dei sorsi e dei laboratori informandone l'Assemblea;

 e) eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;

f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni

regolamento previsto;

- g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di

provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;

3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe.

#### Art. 9 - II Presidente

- 1.) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare

l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;

 c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in

materia.

#### Art. 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

#### Art. 11 - Il Direttore dei Corsi

 Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Docenti. Art. 12 - Il Segretario

- Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### Art. 13 - II Tesoriere

- Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

 Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

4.) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

## Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.

2.) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

## Art. 15 – Assemblea degli Associati Studenti Composizione e Competenze

- L'Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti gli Associati studenti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno accademico in corso. L'Assemblea viene convocata di norma una volta all'anno.
- 2.) Competenze dell'Assemblea sono:
- a) eleggere tra i propri Membri da due a sei Rappresentanti, in relazione al numero degli Associati, che entrano a far parte dell'Assemblea Generale;
- b) proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possono integrare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);
- c) collaborare con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.

#### Art. 16 - Sezioni

- La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale,
   I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.
- Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali,

richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

#### Art. 17 - Rendiconto economico finanziario

 L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.

 E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

#### Art. 18 - Patrimonio

- 1.) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle quote sociali:
  - b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;

- d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 19 – Gratuità delle prestazioni

 Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

#### Art. 20 - Recesso dall'Associazione Nazionale

 La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

## Art. 21- Scioglimento della Sede Locale

- 1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.
- In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

#### Art. 22 - Norme finali

 Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.